

Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Settore Qualita' dell'aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8042/2016 del 08/09/2016

Prot. n.203399/2016 del 08/09/2016

Fasc. 9.3 / 2014 / 78

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e delle acque reflue domestiche sul suolo o negli strati superficali del sottosuolo all'impresa ECOASFALTI S.p.A. - P.IVA 10106630154 con sede legale ed insediamento in Località Cascina Fornace nel comune di Peschiera Borromeo (Mi)

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n.

308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto "Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche".

Preso atto che l'Impresa ECOASFALTI S.p.A. - P.IVA 10106630154 con sede legale ed insediamento in Località Cascina Fornace nel comune di Peschiera Borromeo (Mi) ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e delle acque reflue domestiche sul suolo o negli strati superficali del sottosuolo al SUAP di Peschiera Borromeo, trasmessa telematicamente in data 24/12/2013 (prot. n.306793) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 21/03/2016 prot. CMMI n. 62708 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti prot. CMMI n. 62693 del 21/03/2016, unitamente all'elaborato grafico "Tavola n. 01- Disegno 00001 –Lavoro 001 Planimetria con indicazione delle aree per il deposito temporaneo. Integrazioni richieste da Città Metropolitana Milano nota prot. 26355/2016 del 8.02.2016 e nota prot. 24857 del 4/02/2016 datata 19.02.2016 ":
- con nota datata 02/09/2016 prot. n.197028 il Servizio Inquinamento atmosferico Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico prescrittivo Prot. CMMI n. 196965 del 02/09/2016, predisposto da A.R.PA. Dip. di Milano e Monza e Brianza e pervenuto in data 30/06/2016 con prot. n.147024, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.
- con nota prot. CMMI n. 8776 del 15.01.2016, il Servizio acque reflue Settore Risorse Idriche e Attività estrattive ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Visto il Certificato n. IT-000473 del 19/04/2006 rilasciato da Comitato Ecolabel – Ecoaudit – Sezione EMAS Italia attestante la conformità alla norma EMAS del sistema di gestione ambientale dell'Impresa;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 168.085,99.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 12.700 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 224.307,41.= (*)
Recupero [R5] di 178.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 336.171,97.=
Totale (ridotto del 50% con cert. EMAS)	€ 168.085,99.= (**)

^(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

^(**) L'applicazione della riduzione del 50% del totale dell'importo della garanzia finanziaria è subordinata al mantenimento del sistema di gestione ambientale ed possesso della certificazione EMAS.

2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Peschiera Borromeo al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e delle acque reflue domestiche sul suolo o negli strati superficali del sottosuolo all'impresa ECOASFALTI S.p.A. - P.IVA 10106630154 con sede legale ed insediamento in località Cascina Fornace nel comune di Peschiera Borromeo (Mi), alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot. CMMI n. 62693 del 21/03/2016 unita all'elaborato grafico "Tavola n. 01- Disegno 00001 -Lavoro 001 - Planimetria con indicazione delle aree per il deposito temporaneo. Integrazioni richieste da Città Metropolitana Milano nota prot. 26355/2016 del 8.02.2016 e nota prot. 24857 del 4/02/2016 - datata 19.02.2016", all'Allegato Tecnico Prot. CMMI n. 196965 del 02/09/2016 e alla nota prot. CMMI n. 8776 del 15/01/2016 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a quelle sopraindicate e a quelle sotto riportate:

 la garanzia finanziaria che l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in €168.085,99.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 12.700 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 224.307,41.= (*)
Recupero [R5] di 178.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 336.171,97.=
Totale (ridotto del 50% con cert. EMAS)	€ 168.085,99.= (**)

^(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

^(**) L'applicazione della riduzione del 50% del totale dell'importo della garanzia finanziaria è subordinata al mantenimento del sistema di gestione ambientale ed possesso della certificazione EMAS.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la Società dovrà presentare contestualmente alla fidejussione idonea certificazione EMAS al fine dell'applicazione della riduzione del 50% del totale dell'importo della garanzia finanziaria;
- 3) la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale. Entro 30 giorni dall'eventuale scadenza, revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di verifica positiva della Certificazione EMAS qualora non rinnovata o al venir meno della validità della stessa, l'Impresa dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia finanziaria al valore intero;
- 4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, relativo Allegato Tecnico e note saranno effettuate da da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch, Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Rita Zanini